



COMUNE DI BUSSETO

PROVINCIA DI PARMA



REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n. del

SOMMARIO

Articolo 1 Oggetto e scopo del regolamento

Articolo 2 Limiti alla potestà regolamentare

CAPO I – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 3 Individuazione delle entrate

Articolo 4 Regolamentazione delle entrate

Articolo 5 Determinazione aliquote e tariffe

Articolo 6 Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Articolo 7 Forme di gestione delle entrate

Articolo 8 Soggetti responsabili delle entrate

Articolo 9 Attività di verifica e controllo

Articolo 10 Poteri ispettivi

Articolo 11 Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

Articolo 12 Sanzioni ed interessi

Articolo 13 Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

Articolo 14 Compensazione di entrate

Articolo 15 Modalità di pagamento

Articolo 16 Versamento di tributi di modesto ammontare

Articolo 17 Rimborsi

Articolo 18 Tutela giudiziaria

Articolo 19 Autotutela

Articolo 20 Diritto di interpello

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21 Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

Articolo 22 Ambito di applicazione dell'istituto

Articolo 23 Competenza

Articolo 24 Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

Articolo 25 Procedimento ad iniziativa del contribuente

Articolo 26 Atto di accertamento con adesione

Articolo 27 Perfezionamento della definizione

Articolo 28 Effetti della definizione

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 29 Recupero bonario delle entrate patrimoniali

Articolo 30 Accertamento esecutivo tributario

Articolo 31 Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 32 Riscossione coattiva

Articolo 33 Interessi moratori

Articolo 34 Costi di elaborazione e notifica

Articolo 35 Rateizzazione

Articolo 36 Discarico per crediti inesigibili

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 Pubblicità

Articolo 38 Norme abrogate

Articolo 39 Casi non previsti dal presente regolamento

Articolo 40 Rinvio dinamico

Articolo 41 Entrata in vigore

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina generale di tutte le entrate proprie del Comune, sia tributarie che patrimoniali, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali, e provinciali, in conformità ai principi dettati dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i., dal D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i. e da ogni altra disposizione di legge in materia.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello Statuto e nei Regolamenti Comunali, per quanto non disciplinato da questi ultimi.
3. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 e s.m.i., disciplina inoltre le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successive alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020.
4. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dall'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
5. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa in ossequio ai principi d'equità, efficacia, efficienza, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in genere e tributaria in particolare e nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Articolo 2

Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate tributarie il regolamento non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi.

CAPO I – DISCIPLINA DELLE ENTRATE

Articolo 3 Individuazione delle entrate

1. Risultano disciplinate in via generale dal presente regolamento le entrate patrimoniali e tributarie, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi e le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
3. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 2, quali canoni e proventi per l'uso ed il godimento di beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune per disposizione di leggi, regolamenti o a titolo di liberalità.

Articolo 4 Regolamentazione delle entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune potrà adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, un apposito regolamento informato ai criteri generali stabiliti nel presente atto. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., tale regolamento, anche se approvato successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie devono essere inseriti telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..
3. Ove non venga adottato nei termini il Regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 5

Determinazione aliquote e tariffe

1. Per quanto attiene all'individuazione e alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima delle singole entrate, si applicano le relative disposizioni legislative e regolamentari.
2. In via generale, a norma del D.lgs. n.267/2000, art. 172, comma 1 - lett. c), dell'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 448/2001 e dell'art.1, comma 169 della Legge n.269/2006, gli enti locali deliberano i regolamenti, le tariffe e le aliquote, relative alle entrate e ai tributi di loro competenza, entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
3. I canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, fatti salvi atti di concessione pluriennale, sono di norma fissati con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in modo che sia raggiunto il miglior risultato economico, nel rispetto dei valori di mercato. Deve altresì essere assicurato l'adeguamento periodico in relazione alle variazioni di detti valori.
4. Le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinate con apposita delibera della Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio, in conformità dei parametri forniti dalle singole disposizioni di legge, o di regolamento ove esistano, e comunque in modo che con il gettito venga assicurata una congrua copertura dei costi del servizio cui si riferiscono.

Articolo 6

Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti di applicazione.
2. Le agevolazioni che non necessitano di essere disciplinate con norme regolamentari, stabilite dalle leggi successivamente all'adozione di dette deliberazioni, si intendono comunque applicabili, pur in assenza di una conforme previsione, salvo che l'Ente modifichi il Regolamento inserendo espressa esclusione della previsione di legge, nell'ipotesi in cui questa non abbia carattere cogente.

Articolo 7

Forme di gestione delle entrate

1. Il Consiglio Comunale determina la forma di gestione delle entrate, singolarmente per ciascuna di esse o cumulativamente per più categorie di entrate, per le attività, anche disgiunte, di liquidazione, accertamento e riscossione, scegliendo tra una delle seguenti forme previste nell'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446:
 - gestione diretta in economia, anche in associazione con altri enti locali;
 - affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997;
 - affidamento mediante convenzione a società a capitale interamente pubblico a condizione che l'ente titolare del capitale sociale eserciti sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l'ente che la controlla e che svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di pertinenza dell'ente che la controlla;
 - affidamento a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, i cui soci privati siano scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/97, a condizione che l'affidamento dei servizi di accertamento e di riscossione dei tributi e delle entrate avvenga sulla base di procedure ad evidenza pubblica;
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, efficienza e fruizione per i cittadini. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
3. Qualora sia deliberato di affidare a terzi anche disgiuntamente la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi e delle altre entrate, i suddetti soggetti debbono intendersi responsabili dei singoli servizi e delle attività connesse, con le competenze di cui al successivo articolo 8.
4. La gestione delle attività inerenti la riscossione bonaria o coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

Articolo 8

Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle singole entrate di competenza dell'Ente i funzionari responsabili del servizio al quale risultano affidate, mediante il Piano esecutivo di gestione o atto di indirizzo equivalente, le attività che le determinano e che ne sono collegate.
2. Il funzionario responsabile cura tutte le operazioni utili all'acquisizione delle entrate, comprese l'attività istruttoria, di controllo e verifica, nonché l'attività di liquidazione, di accertamento e sanzionatoria.
3. Per tutte le entrate per le quali è prevista la riscossione coattiva, tutte le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione degli elenchi dei contribuenti/utenti morosi competono

al responsabile del servizio finanziario, il quale appone anche il visto di esecutività. I suddetti elenchi vengono compilati sulla base di minute predisposte dai singoli responsabili dei servizi, che le trasmettono al Responsabile del servizio finanziario corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.

Articolo 9

Attività di verifica e controllo

1. Il Responsabile dei servizi dell'area economico-finanziaria provvede al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti, a carico del contribuente o dell'utente, nelle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate tributarie.
2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i. con esclusione delle norme di al capo III "Partecipazione al procedimento amministrativo".
3. Il responsabile, ravvisando ipotesi di inadempienza, può invitare a fornire chiarimenti nei modi e nei termini eventualmente previsti dalla legge, dagli specifici regolamenti ed inviare eventuali note di sollecito.
4. In particolare, per quanto riguarda le entrate tributarie, il programma annuale dell'attività di controllo deve tenere conto delle scadenze di legge, dell'entità dell'evasione presunta, nonché della capacità operativa dell'ufficio tributario in relazione alla potenzialità della struttura organizzativa. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo si riscontrino inadempienze o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge o di regolamento, prima di emettere provvedimenti accertativi o sanzionatori, si invita il contribuente a fornire chiarimenti anche al fine di informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.
5. Le attività di cui al presente articolo possono essere effettuate mediante l'ausilio di soggetti esterni all'Ente secondo quanto previsto dal precedente art. 7.

Articolo 10

Poteri ispettivi

1. Ai fini dello svolgimento dell'attività di cui all'articolo precedente l'Ente si avvale di tutti i poteri previsti dalle norme di legge vigenti per le singole entrate.
2. Il coordinamento di tutte le attività finalizzate alla riscossione dell'entrata è di competenza del responsabile della stessa, anche con l'impiego di personale appartenente ad altri uffici o servizi.
3. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'Ufficio Tributi nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario o a favorirne la consultazione, fornendo al riguardo tutte le informazioni necessarie.
4. In particolare, i soggetti, privati o pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per le installazioni di mezzi pubblicitari e comunque di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con modalità da concordare.

Articolo 11

Attività di accertamento, liquidazione e sanzionatoria

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente non aventi natura tributaria, deve avvenire per iscritto con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.
2. Qualora si tratti di obbligazione tributaria, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie e, in mancanza di previsioni specifiche di legge, si applica il comma precedente.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione, o mediante raccomandata A/R o per consegna diretta, o con ogni altro mezzo, anche telematico, da cui emerga con certezza il ricevimento in ogni suo elemento da parte del destinatario. Le spese di notifica e/o postali sono comunque poste a carico dei soggetti inadempienti.
4. Agli utenti morosi verranno applicati gli interessi legali tempo per tempo vigenti, fatte salve le sanzioni, gli interessi e le spese previste dalle specifiche disposizioni di legge e/o di regolamento.
5. Non si fa luogo all'accertamento e riscossione di crediti, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative o interessi, qualora l'ammontare dovuto, con riferimento ad ogni periodo di imposta, non superi l'ammontare fissato in Euro 12,00 (dodici/00). Il debito rimane comunque a carico del soggetto moroso e potrà essere oggetto di recupero con la successiva notifica di separati atti di accertamento o riscossione che superano cumulativamente l'importo sopra indicato.

Articolo 12

Sanzioni ed interessi

1. Le sanzioni sono determinate in relazione alle disposizioni dei D.Lgs. n. 471, 472 e 473 del 18.12.1997 e s.m.i..
2. La misura annua degli interessi, applicati sulle entrate tributarie, è pari al tasso di interesse legale, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate;
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 13

Compensazione tra debiti e crediti su iniziativa del Comune

1. Nel caso in cui tra il Comune ed un terzo soggetto esista un obbligo reciproco di debito e credito, anche di natura diversa (tributaria, patrimoniale) gli stessi, qualora siano liquidi ed esigibili, si estinguono, ai sensi dell'art. 8 della Legge 212/2000 (Statuto del Contribuente), dell'art. 1 comma 167 della Legge 296/2006 e dell'art. 1241 e seguenti del Codice Civile, per gli importi corrispondenti secondo quanto disposto dalle relative normative.
2. Il debitore e il creditore devono comunicare per iscritto l'ammontare degli importi dovuti o a credito alla controparte e stabilire le reciproche condizioni della compensazione.
3. Il responsabile del Servizio Finanziario, qualora lo ritenga opportuno e dopo aver acquisito l'assenso del responsabile della singola entrata, provvede ad effettuare la compensazione e a darne comunicazione per iscritto al debitore/creditore.
4. Il responsabile del Servizio Finanziario provvede ad effettuare le relative contabilizzazioni di bilancio.

Articolo 14 Compensazione di entrate

1. Il contribuente o utente, nei termini di versamento di un'entrata, può detrarre dalla somma dovuta eventuali eccedenze di versamento effettuato in periodi precedenti, purché non sia intervenuta decadenza del diritto di rimborso.
2. Il contribuente o utente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente, deve presentare al comune o, al concessionario, per le entrate gestite da terzi, entro la scadenza del pagamento, apposita dichiarazione sottoscritta contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale;
 - le entrate oggetto di compensazione;
 - la somma dovuta al lordo della compensazione;
 - i riferimenti dei versamenti della maggiore somma versata sulle quali è stata operata la compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito sono maggiori delle somme dovute, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi della stessa entrata, previa autorizzazione iniziale dell'ente.
4. È facoltà del contribuente o utente presentare entro i termini previsti dalla normativa vigente istanza di rimborso per le somme a credito non utilizzate in compensazione.

Articolo 15 **Modalità di pagamento**

1. A seguito delle modifiche introdotte dal comma 786 dell'art. 1 della l. 160/2019 all'art. 2-bis del D.L. 193/2016, conv. con l. 225/2016, il versamento delle entrate tributarie deve essere effettuato:
 - direttamente sul conto corrente di tesoreria dell'ente impositore;
 - sui conti correnti postali ad esso intestati;
 - mediante il sistema dei versamenti unitari, anche in compensazione, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 - modello F24;
 - attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori;
 - attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, o utilizzando le altre modalità previste dallo stesso codice.
2. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 765 dell'art. 1 della l. 160/2019 relativamente al versamento spontaneo dell'Imposta Municipale propria – IMU e al comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativamente al versamento della Tassa sui Rifiuti - TARI.
3. I versamenti effettuati ai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), n. 4) del D.lgs. 446/1997 sono equiparati a quelli effettuati a favore dell'Ente affidatario.
4. Sono invece escluse le attività di incasso diretto da parte dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), num. 1), 2) e 3) del D.lgs. 446/1997.

Articolo 16 **Versamento di tributi di modesto ammontare**

1. L'importo, già arrotondato ai sensi dell'art.1, comma 166, della legge 296/06, dovuto a titolo di versamento volontario non è da effettuarsi per gli importi minimi previsti nei regolamenti dei singoli tributi.

Articolo 17 **Rimborsi**

1. Il contribuente o utente, può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e contenere i riferimenti dell'avvenuto pagamento della somma della quale si richiede la restituzione.
3. Sulle somme dovute a titolo di rimborso di tributi, maturano gli interessi annui in misura pari al tasso legale vigente nel periodo oggetto di rimborso.
4. Non si procede al rimborso di entrate in presenza di posizioni debitorie accertate a carico del contribuente o utente.
5. I rimborsi sono disposti a seguito dell'azione di accertamento o su istanza del contribuente, entro 180 giorni dalla data della presentazione dell'istanza di rimborso, correlata di dati o informazioni che consentano il controllo dell'Ente. Entro la stessa data deve essere adottato atto di accoglimento completo, parziale o di diniego.
6. Il Comune non procede al rimborso delle entrate erroneamente versate, per somme inferiori ad € 12,00 (dodici/00), comprensivi di interessi. In caso di entrate tributarie, l'importo si riferisce ad ogni singola annualità.

Articolo 18

Tutela giudiziaria

1. Nelle controversie giudiziarie nelle quali l'Ente abbia deciso di intervenire, si rinvia alle norme statutarie tempo per tempo vigenti, per l'individuazione del rappresentante del Comune, il quale può delegare a rappresentare l'Ente il responsabile dell'entrata specifica.
2. Il rappresentante del Comune può anche procedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale ai sensi e con gli effetti dell'art. 42 del D. Lgs. 31.12.1992, n. 546.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di difesa in giudizio delle proprie ragioni, l'Ente può stipulare con uno o più professionisti una convenzione, anche in via preventiva, per singola entrata o per più entrate.

Articolo 19

Autotutela

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o dei soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo nei limiti e con le modalità di cui ai commi seguenti.
2. Si procede all'annullamento, in tutto o in parte, anche senza necessità di istanza, nei casi di palese illegittimità dell'atto o dell'imposizione e in particolare nelle ipotesi di:
 - doppia imposizione;
 - errore di persona;
 - prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
 - errore di calcolo nella determinazione dell'entrata;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - errore del contribuente facilmente riconoscibile.

Articolo 20

Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine a casi circostanziati e specifici per i quali sussiste oggettiva difficoltà di interpretazione delle disposizioni normative applicabili o relativamente alla corretta qualificazione della fattispecie.
2. La richiesta di parere deve contenere, quale condizione di ammissibilità, oltre ai dati identificativi del contribuente, l'esposizione dettagliata del caso concreto nonché la soluzione interpretativa prospettata corredata da adeguata motivazione.
3. Alla richiesta deve essere allegata copia della documentazione rilevante ai fini dell'individuazione e qualificazione della fattispecie prospettata.
4. Il Comune, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta da comunicare al richiedente a mezzo posta. Il termine può essere motivatamente sospeso da parte del Comune. Nessuna sanzione può essere irrogata nel caso in cui il contribuente si sia adeguato al parere espresso.
5. Considerata la natura preventiva dell'istituto, il procedimento di interpello è precluso ove sia già avviato l'accertamento o comunque sia stata avviata l'attività di controllo oggetto dell'interpello, con effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna (verifica, questionari ecc.).
6. In caso di mancata espressione del parere nei termini stabiliti nel comma 3, ovvero in presenza di pareri espressi e successivamente disattesi da parte del Comune attraverso l'emissione di atti impositivi, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.
7. La presentazione dell'istanza non ha effetto interruttivo relativamente alle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini prescrizionali.

CAPO II – ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Articolo 21 – Disciplina dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. Il Comune di Busseto, per l'instaurazione di un migliore rapporto con i contribuenti improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento di prevenzione e deflativo del contenzioso, introduce nel proprio ordinamento, ai sensi dell'art. 50 della L. n.449 del 27/12/1997, l'istituto dell'accertamento con adesione.
2. L'accertamento dei tributi comunali può essere definito con adesione in contraddittorio col contribuente sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. 19/06/1997 n. 218 e s.m.i. e delle disposizioni del presente Regolamento limitatamente alle controversie non soggette a procedura di "reclamo-mediazione", aventi valore superiore all'importo di cui all'art. 17 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 546/1992 e s.m.i., determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 del predetto decreto. Viene comunque stabilito il limite all'accesso all'accertamento con adesione a controversie di importo superiore ad € 50.000,00, entro il cui limite di importo la trattazione in "autotutela" è garantita dalla procedura di ricorso con "reclamo-mediazione".
3. Per contribuente si intendono tutte le persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali ed enti soggetti passivi di imposta, tassa o tributo comunale.

Articolo 22 – Ambito di applicazione dell'istituto

1. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo, quindi esulano dal campo applicativo

dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile in conformità a elementi certi, determinati od obiettivamente determinabili.

2. La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata agli accertamenti di contestazione di omissione o infedeltà di adempimenti dichiarativi, non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni né agli atti di contestazione di inadempimento degli obblighi di versamento dei tributi.
3. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati. La definizione chiesta e ottenuta da uno degli obbligati, comportando il soddisfacimento dell'obbligo tributario, estingue la relativa obbligazione nei confronti di tutti i coobbligati.
4. L'adesione del contribuente deve riguardare l'atto di accertamento nella sua interezza, comprendente ogni pretesa relativa al tributo in oggetto, sanzioni pecuniarie ed interessi, non potendosi ammettere adesione parziale all'atto medesimo.
5. In sede di contraddittorio l'Ufficio deve compiere un'attenta valutazione del rapporto costo beneficio dell'operazione, tenendo conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, nonché degli oneri e del rischio di soccombenza di un eventuale ricorso.

Articolo 23 – Competenza

1. Competente alla definizione è il Funzionario Responsabile del tributo o, in caso di mancata individuazione, il Responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento.

Articolo 24 – Avvio del procedimento ad iniziativa dell'ufficio

1. Il procedimento è attivato dall'ufficio competente il quale, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione di un contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma anteriormente alla sua notifica, invia al contribuente tramite raccomandata A/R, pec o notifica ai sensi di legge, un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) La fattispecie tributaria suscettibile di accertamento;
 - b) i periodi di imposta suscettibili di accertamento ed i motivi che hanno dato luogo alla determinazione del maggior tributo dovuto;
 - c) il giorno e il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione;
 - d) il nome del Responsabile del procedimento.
2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti o documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi dell'accertamento con adesione.
3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.
4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'Ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso, aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Articolo 25 – Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'articolo precedente, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla

Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione in adesione.
3. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente, o in forma telematica, formula l'invito a comparire.
5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, salvo cause di forza maggiore, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
6. Eventuali motivate richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.
7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del Responsabile del procedimento.

Articolo 26 – Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente, o da suo procuratore generale o speciale, e dal Funzionario Responsabile del tributo o dai soggetti di cui all'art. 9.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione e l'eventuale pagamento rateale accordato alle condizioni di cui al precedente art. 6.
3. In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento è specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.
4. Qualora non venga raggiunto un accordo, il contribuente potrà presentare ricorso contro l'atto già emesso e notificato.

Articolo 27 – Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, a pena di decadenza, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente copia dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. In caso di pagamento rateale, la definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo; la prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.

Articolo 28 – Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'Ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di una nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, quest'ultimo resta sospeso dalla comunicazione dell'avvio del procedimento dell'accertamento con adesione sino alla sua definizione.

CAPO III – RISCOSSIONE COATTIVA

Articolo 29

Recupero bonario delle entrate patrimoniali

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, come disciplinato nel precedente articolo 8, può sollecitare il pagamento, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per ottemperare.
2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria, per le quali vigono i termini e le modalità previsti dalla specifica normativa.

Articolo 30

Accertamento esecutivo tributario

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie". Gli atti devono altresì recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata;
3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento e ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.
4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di

pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Articolo 31

Accertamento esecutivo patrimoniale

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo e, comunque, nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.
2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere, entro sessanta giorni dalla notifica, all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve altresì recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione, anche ai fini dell'esecuzione forzata;
3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
4. L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.
5. Ai sensi di quanto affermato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, la disciplina di cui all'art. 1, commi da 792 a 804, della legge 27/12/2019, n. 160 non si applica alla riscossione delle contravvenzioni stradali. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo, sulla base del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Articolo 32

Riscossione coattiva

1. Decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica e trascorsi i 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata indicato negli atti di accertamento e negli atti relativi alle entrate patrimoniali, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.
2. Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3. In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.
4. In relazione alla riforma della riscossione prevista dalla legge n. 160/2019, la riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate avviene:
 - a) in forma diretta da parte del Comune;
 - b) mediante i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n. 446 del 1997, che si avvalgono delle norme di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con l'esclusione di quanto previsto all'articolo 48-bis del medesimo decreto n. 602 del 1973;
 - c) mediante l'Agente nazionale se la riscossione coattiva è affidata ad Agenzia delle entrate-Riscossione, nel rispetto delle norme che ne prevedono l'utilizzo ai sensi del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 convertito in legge 01 dicembre 2016, n. 225. A tal fine il Consiglio comunale adotta apposita deliberazione nella quale indica le entrate da affidare e la periodicità del ricorso all'Agente nazionale.
5. La procedura di riscossione avviene dal 01/01/2020 tramite l'emissione degli atti di cui all'art. 1 comma 792 della L. 160/2019 (Avvisi di accertamenti esecutivi) o, per gli atti di accertamento già notificati alla data del 31/12/2019, tramite ingiunzione di pagamento ex R.D. 639/1910 o cartella esattoriale, anche avvalendosi degli strumenti di cui al Titolo II del DPR 602/1973.
6. Ogni spesa relativa all'attivazione della procedura di riscossione, posta a carico del debitore, verrà disciplinata come per legge.
7. Di norma non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora la somma dovuta nell'arco di uno o più esercizi finanziari, compresi interessi, spese ed altri accessori, sia inferiore all'importo di € 12,00, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate.

Articolo 33 **Interessi moratori**

1. Su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione, decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento si applicano gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale, salve le diverse disposizioni previste dalle specifiche disposizioni di legge o regolamentari delle singole entrate;
2. Nel caso di affidamento del credito comunale all'Agenzia delle Entrate-Riscossione o a Riscossione Sicilia S.p.A., si applica quanto previsto dall'art. 792, lettera i), della legge 160/19.

Articolo 34 **Costi di elaborazione e notifica**

1. I costi di elaborazione e di notifica dell'atto di accertamento esecutivo tributario e patrimoniale e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive sono posti a carico del debitore e sono così determinati:
 - a) una quota denominata "oneri di riscossione a carico del debitore", pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;
 - b) una quota denominata "spese di notifica ed esecutive", comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie e i di-

ritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze; nelle more dell'adozione del decreto, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui ai decreti del Ministero delle finanze 21 novembre 2000 e del Ministero dell'economia e delle finanze 12 settembre 2012, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di grazia e giustizia 11 febbraio 1997, n. 109, e del Ministro della giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

Articolo 35

Rateizzazione

1. Ai debitori di somme certe liquide e esigibili di entrate comunali, i Funzionari Responsabili di ciascuna entrata o i soggetti di cui all'art. 9, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, commi 796 – 800 della l. 160/2019, concedono, su richiesta del debitore adeguatamente motivata e documentata a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà o comunque sulla base dei requisiti richiesti dalle norme regolamentari per ogni singola entrata e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni (sospensioni) e rateazioni dei pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - termine massimo della dilazione (sospensione) di sei mesi;
 - nessuna rateazione sino ad un debito di € 100,00;
 - durata massima della rateazione di 36 (trentasei) mesi nei seguenti limiti massimi:
 - per importi da € 100,01 ad € 500,00 sino a 6 (sei) mensilità;
 - per importi da € 500,01 ad € 3.000,00 sino a 12 (dodici) mensilità;
 - per importi da € 3.000,01 ad € 6.000,00 sino a 24 (ventiquattro) mensilità;
 - per importi superiori ad € 6.000,01 in 36 (trentasei) mensilità;
 - In caso di mancato pagamento, dopo espresso sollecito, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio e il debito non può più essere rateizzato; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in unica soluzione;
 - applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dall'art. 7 del presente Regolamento;
 - la rateazione, già concessa, potrà essere prorogata 1 (una) sola volta per un ulteriore uguale periodo per il quale era stata concessa, a condizione che non sia intervenuta decadenza e solo in caso di peggioramento della situazione di difficoltà in cui versi il debitore;
 - inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. Per importi superiori a €. 10.000,00 la concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari – assicurativi - intermediari finanziari - autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
3. Al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, che indichi le puntuali motivazioni idonee a comprovare lo stato. Al fine di verificare l'esistenza della situazione di temporanea e obiettiva difficoltà il Comune può richiedere al debitore di produrre tutta la documentazione eventualmente necessaria che non sia già in possesso dell'ente (es. certificazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), eventualmente aggiornata alle condizioni sussistenti al momento della dichiarazione).

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi di mora di cui all'articolo 30, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane ferma per tutta la durata della rateizzazione.
5. La procedura di rateizzazione si perfeziona con il pagamento della prima rata, che deve essere versata entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di accettazione della rateizzazione. Le successive rate scadono l'ultimo giorno di ciascun mese successivo al pagamento della prima rata.
6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza, il versamento della prima rata deve essere corrisposto entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale versamento non sono applicati interessi moratori.
7. Alla data del perfezionamento della procedura di rateizzazione, vengono sospese le misure cautelari già avviate, mentre sono comunque fatte salve le procedure esecutive già avviate alla data di concessione della rateizzazione.
8. Il mancato pagamento di due rate, dopo espresso sollecito, anche non consecutive, nell'arco di sei mesi, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione, se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.
9. Su richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, ferma restando la durata massima della rateizzazione stabilita nel comma 1, può disporre rateizzazioni, bimestrali, trimestrali o quadrimestrali anticipate.
10. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a un massimo di (trentasei) rate mensili ulteriori rispetto al piano originario.
11. È inoltre possibile concedere la rateizzazione, su richiesta del debitore e anche in assenza di una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, qualora il debito sia di importo superiore a € 10.000,00, In tal caso la rateizzazione è concessa in massimo n. 4 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. La concessione della dilazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da soggetto specificamente iscritto negli elenchi dei soggetti bancari – assicurativi - intermediari finanziari - autorizzato al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici.
12. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.

Articolo 36

Discarico per crediti inesigibili

1. Il Funzionario responsabile del tributo, o il Responsabile dell'entrata patrimoniale, comunica annualmente al Servizio finanziario l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali o dei quali l'ente ha notizie certe di inconsistenza del relativo patrimonio sono dichiarati provvisoriamente inesigibili. Tali crediti sono stralciati prudenzialmente dal rendiconto alla chiusura dell'esercizio e sono trascritti in un apposito registro, tenuto dal servizio finanziario sino al compimento del termine di prescrizione o sino alla definizione del relativo procedimento.

3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore a euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.
4. La dichiarazione di inesigibilità è effettuata qualora non risulti conveniente per l'ente proseguire nel procedimento secondo criteri di economicità, valutati in base al rapporto tra costi amministrativi o costi di difesa della pretesa tributaria o patrimoniale e importo ritraibile dall'entrata dovuta.
5. Per l'attività di riscossione coattiva il credito viene dichiarato inesigibile ad esempio:
 - quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari o superiore al credito;
 - quando le spese del procedimento di riscossione coattiva risultino essere di importo presunto pari alla metà del credito, qualora siano già state esperite, senza successo, azioni esecutive nei confronti dello stesso contribuente, e dalle informazioni in possesso degli uffici la situazione patrimoniale del creditore non sia migliorata;
 - per attività contenziosa, in caso di probabilità di soccombenza, desumibile dall'analisi di sentenze passate in giudicato o non ancora definitive, e dalla possibilità di conseguente condanna al rimborso delle spese di giudizio.

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 37 Pubblicità

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 07.08.1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il regolamento sarà altresì pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, nell'apposita sezione di Amministrazione Trasparente.

Articolo 38 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti e, in particolare, il Regolamento Comunale delle entrate, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29.12.2009 e il Regolamento delle entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 29.12.2003.

Articolo 39 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento trovano applicazione le leggi in materia.

Articolo 40 Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 41 **Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 e s.m.i., il presente regolamento:
 - entra in vigore il 1° Gennaio 2020;
 - sarà inserito telematicamente, unitamente alla deliberazione di approvazione, nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360 e s.m.i.. ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni in legge 22.12.2011, n. 214 e s.m.i..